



931
M

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma, 19 GIU. 2012

Prot. Nr. 54747
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

OGGETTO: Atto Senato 3550 – Conversione in legge del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese – Testo e Relazione tecnica.

Sono stati esaminati il provvedimento in oggetto, nel testo approvato dalla Camera il 7 giugno scorso, A.S. n. 3550 (ex A.C. 5194), e la relativa relazione tecnica allegata, predisposta dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare circa il testo e si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica.


Il Ragioniere Generale dello Stato

14. GIU. 2012 21:23

UFFICIO LEGISLATIVO

NR. 6384 P. 4/5

Relazione tecnica

Il presente disegno di legge reca alcune disposizioni, di carattere ordinamentale, volte a modificare il d.lgs. n. 81 del 2008 (c.d. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Nello specifico, la disposizione di cui all'art. 1, comma 01, del disegno di legge - modificando l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 - differisce il termine per emanare i regolamenti governativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei settori marittimo, portuale e ferroviario, da 48 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, a 55 mesi da tale data (in sostanza, il nuovo termine scade il 15 dicembre 2012).

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del disegno di legge - modificando l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 - stabilisce che la disciplina speciale in materia di salute e sicurezza nei settori indicati dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo (si tratta sia delle Forze armate, delle Forze di polizia e degli altri settori di cui al primo periodo del citato art. 3, comma 2, sia dei settori marittimo, portuale e ferroviario, di cui al secondo periodo del medesimo art. 3, comma 2) rimane in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti da quest'ultima disposizione (anziché fino alla scadenza del termine per l'adozione degli stessi, come prevedeva la versione originaria della norma in esame).

Correlativamente, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del disegno di legge abroga - all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 - la disposizione la quale prevedeva che decorso inutilmente il termine per l'emanazione dei predetti decreti, la disciplina speciale di settore avrebbe cessato la sua efficacia e si sarebbero applicate integralmente le disposizioni di cui al più volte citato d.lgs. n. 81 del 2008.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b-bis), del disegno di legge, inserisce, poi, un periodo aggiuntivo al sopra citato art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008, prevedendo che gli schemi dei decreti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo (che riguardano sia le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri settori di cui al primo periodo del citato comma 2, sia i settori marittimo, portuale e ferroviario, di cui al secondo periodo del medesimo comma 2) siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del disegno di legge, infine, proroga il termine, previsto dall'articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008, entro il quale è consentito ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori - nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo - di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Precisamente, il predetto regime transitorio è prorogato fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), del d.lgs. n. 81 del 2008 (volto a recepire le predette procedure standardizzate, elaborate da una Commissione interministeriale), e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 (il termine originario era fissato al 30 giugno 2012).

14. GIU. 2012 21:24

UFFICIO LEGISLATIVO

NR. 6384 P. 5/5

Le disposizioni sopra citate non determinano alcun effetto finanziario, poiché non prevedono né l'istituzione di nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le pubbliche amministrazioni, ma si limitano, come si è detto, a prorogare, da un lato, alcuni termini stabiliti dal d.lgs. n. 81 del 2008 per l'adozione di determinati decreti attuativi nonché, dall'altro, la vigenza di determinati regimi transitori contemplati dal medesimo decreto legislativo.

Per i predetti motivi, dal disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso

19 GIU. 2012